SISTEMI
INTEGRATI

DAB Sistemi Integrati S.r.l.

Via Tiburtina, 1135 - 00156 Roma

C.F. 00971430582 – P.IVA 00947931002

PROCEDURA GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

INDICE

1. SCOPO 3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3
3. RIFERIMENTI 3
4. DEFINIZIONI 4
5. RESPONSABILITÀ 5
6. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE (C.D. “SEGNALANTE”) 6
7. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA 6
7.1 Soggetto responsabile della gestione del canale (c.d. “responsabile del canale”) 7
7.2 Caratteristiche del canale di segnalazione interna 7
7.3 Caratteristiche della segnalazione e segnalazioni anonime 8
7.4 Iter operativo di gestione della segnalazione 8
7.5 Trasmissione delle segnalazioni con erroneo destinatario 9
7.6 Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna 9
7.7 Obblighi di informazione 10
8. SEGNALAZIONE ESTERNA 11
9. DIVULGAZIONE PUBBLICA 11
10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 11
11. TUTELA DEI DATI PERSONALI 12
12. MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO 12
12.1 Divieto di ritorsione 13
12.2 Misure di sostegno 14
12.3 Limitazione di responsabilità del segnalante 14
13. REGIME SANZIONATORIO 15

1. SCOPO

La presente procedura è adottata dalla Società in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (nel testo: Decreto o D. Lgs. 24/2023) in vigore dal 30 marzo 2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. direttiva whistleblowing) di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

La procedura costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in conformità all'art. 6, comma 2-bis, del medesimo decreto, ed è redatta tenendo conto delle Linee guida ANAC n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a qualsiasi segnalazione di informazioni sulle violazioni (così come meglio specificate nel paragrafo 4) acquisite all'interno del contesto lavorativo[1], qualora lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, effettuata attraverso gli appositi canali di segnalazione messi a disposizione dalla Società.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali[2] che garantiscono già apposite procedure di segnalazione.

Le segnalazioni relative a violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 possono essere effettuate mediante il canale di segnalazione interna senza necessità di previa comunicazione attraverso le modalità previste dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008.

La presente procedura si applica altresì alle segnalazioni provenienti dal contesto lavorativo delle società del gruppo che si avvalgono del canale di segnalazione interna della Società, secondo quanto previsto al paragrafo 7.10.

3. RIFERIMENTI

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- Direttiva (UE) 2019/1937;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01;
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.);
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (delibera n. 311 del 12 luglio 2023, come modificata e integrata dalla delibera n. 479 del 26 novembre 2025);
- Linee guida ANAC n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione (delibera n. 478 del 26 novembre 2025);
- Guida operativa Confindustria per gli enti privati sulla nuova disciplina whistleblowing;
- ISO/TS 37008:2023 «Internal investigations of organizations – Guidance», quale riferimento metodologico per le attività di istruttoria.

[1] Da intendersi quale rapporto di lavoro subordinato con l'organizzazione ovvero di prestazione professionale/lavorativa, presente o passato.

[2] Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/23.

4. DEFINIZIONI[3]

- "**segnalazioni**": qualsiasi comunicazione scritta, orale o esposta in un colloquio, anche in forma anonima, contenente informazioni sulle violazioni;
- **"violazioni"**: condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o su violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali rilevanti relativi ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi[4]; violazioni (atti o omissioni) che ledono gli interessi finanziari dell'UE (rif. art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato (rif. art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di imposta sulle Società;
- "**informazioni sulle violazioni**": tutte le informazioni, tra le quali i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria/contabile intrattiene un rapporto giuridico ed anche gli elementi informativi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **"segnalazione interna**": comunicazione delle "segnalazioni" attraverso il predisposto canale interno di segnalazione;
- **"segnalazione esterna"**: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna[5];
- **"segnalazione ordinaria":** comunicazione che non presenta i requisiti soggettivi od oggettivi previsti dal D.Lgs. 24/2023 e che è gestita al di fuori delle tutele dallo stesso previste;
- **"divulgazione pubblica"**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa ovvero mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **"segnalante":** persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **"facilitatore":** persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno dello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **"contesto lavorativo":** attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **"persona coinvolta":** persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- **"responsabile del canale":** soggetto esterno individuato dalla Società responsabile della gestione del canale e della segnalazione dotato di autonomia organizzativa e funzionale;
- **"sostituto del responsabile del canale":** componente dell'Organismo di Vigilanza, diverso dal responsabile del canale, designato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione delle segnalazioni nei casi di conflitto di interessi o di assenza prolungata del responsabile del canale;
- **"ritorsione":** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e strettamente legato alla stessa, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

---

[3] Alcune delle definizioni ivi riportate fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 24/2023 al quale si rimanda per la versione integrale.

[4] Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/2023.

[5] cfr. art. 7 del D.Lgs. 24/2023.

- **"seguito":** l'azione ovvero le azioni avviata dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione;
- **"riscontro":** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione comprendendo le misure previste o adottate o da adottare e dei motivi della scelta effettuata;
- **"piattaforma":** canale di segnalazione interna adottato dalla Società (come meglio specificato al paragrafo 7) per trasmettere le informazioni sulle violazioni;
- **"Organismo di Vigilanza ("OdV")":** Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- **"Modello 231":** Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- **"società del gruppo":** Gruppo DAB S.p.A. e DAB Centro Operativo S.r.l., che si avvalgono del canale di segnalazione interna della Società secondo quanto previsto al paragrafo 7.10.

5. RESPONSABILITÀ

Il Responsabile del canale, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma Segnalazioni whistleblowing:

- rende disponibili, anche attraverso la presente procedura e le informazioni pubblicate sulla piattaforma, le informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne;
- rilascia alla persona segnalante il riscontro di ricevimento della segnalazione nei termini previsti;
- valuta i criteri di processabilità della segnalazione;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- condivide la segnalazione con l'OdV, l'avvio di eventuali indagini, il loro esito e il riscontro al segnalante;
- trasmette al segnalante il riscontro circa la chiusura dell'iter di gestione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- archivia e conserva la documentazione sulla segnalazione nei tempi normativamente previsti;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza;
- non effettua valutazioni in ordine alle responsabilità individuali e non adotta provvedimenti, la cui competenza resta in capo agli organi aziendali preposti;
- trasmette all'OdV e al Consiglio di Amministrazione i flussi informativi previsti al paragrafo 7.8;
- partecipa con cadenza periodica ad attività di formazione specifica in materia di whistleblowing e di protezione dei dati personali.

Il sostituto del responsabile del canale:

- assume la gestione della segnalazione nei casi previsti al paragrafo 7.1, con i medesimi compiti, poteri e obblighi di riservatezza del responsabile del canale.

Il segnalante:

- trasmette le segnalazioni nel rispetto della presente procedura;
- è tenuto a fornire informazioni circostanziate relative a quanto oggetto di segnalazione.

L'OdV:

- dà seguito all'informativa/segnalazione eventualmente ricevuta dal responsabile del canale, istruendola a norma del D. Lgs. 231/2001 e del MOGC in vigore;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il rappresentante legale:

- interloquisce con ANAC in caso di eventuale segnalazione esterna o attivazione di attività ispettive da parte di ANAC.

Il CDA:

- garantisce che siano adottati gli eventuali provvedimenti in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio previsto nel Modello Organizzativo 231;
- approva la presente procedura unitamente alla struttura dei ruoli organizzativi connessi;

- garantisce il rispetto delle misure per la protezione della persona segnalante;
- designa il responsabile del canale e il sostituto;
- esercita un monitoraggio generale sul funzionamento del sistema di gestione delle segnalazioni, anche sulla base dei flussi informativi previsti al paragrafo 7.8;
- assicura l'informazione e la formazione del personale secondo quanto previsto al paragrafo 7.9.

6. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE (C.D. "SEGNALANTE")

Possono procedere alla segnalazione:

- i dipendenti (pubblici e privati);
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso i soggetti pubblici e privati;
- i liberi professionisti;
- i volontari;
- i consulenti;
- gli azionisti;
- gli amministratori;
- i fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo;
- i tirocinanti anche non retribuiti;
- i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

Sono, altresì, compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Società ovvero:

- quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- allo scioglimento del rapporto.

7. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha previsto un canale di segnalazione interna che il segnalante deve utilizzare per la trasmissione delle informazioni sulle violazioni. L'utilizzo di tale canale permette una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni. Tale scelta risponde al principio di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa nonché di miglioramento della propria organizzazione.

Il canale di segnalazione interna prevede la modalità scritta o orale attraverso la piattaforma Segnalazioni Whistleblowing accessibile al link https://whistleblowing-dabsi.digimog.it.

Le caselle di posta elettronica, ordinaria o certificata, non costituiscono canale di segnalazione interna ai sensi della presente procedura, in quanto non idonee di per sé a garantire la riservatezza richiesta dal D.Lgs. 24/2023.

Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate, su richiesta della persona segnalante mediante la piattaforma stessa, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. L'incontro si svolge in un luogo idoneo a garantire la riservatezza della persona segnalante. Previo consenso della persona segnalante, la segnalazione è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, secondo quanto previsto al paragrafo 7.4.

Il canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore (ove presente), delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata ovvero integrabile.

7.1 Soggetto responsabile della gestione del canale (c.d. "Responsabile del canale")

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al Presidente dell'OdV della Società, appositamente designato, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e specificamente formato. Il responsabile del canale possiede inoltre adeguate competenze giuridiche e in materia di etica e integrità, nonché un'adeguata conoscenza dell'organizzazione della Società.

Il responsabile della gestione del canale e della segnalazione agisce in via esclusiva per quanto concerne l'acquisizione della segnalazione e l'accesso alla piattaforma.

Il Consiglio di Amministrazione designa preventivamente quale sostituto del responsabile del canale un altro componente dell'Organismo di Vigilanza, in possesso dei medesimi requisiti. Il sostituto assume la gestione della segnalazione nei seguenti casi:

- il responsabile del canale è la persona segnalante, la persona coinvolta o una persona comunque menzionata nella segnalazione;
- il responsabile del canale ha un interesse proprio, anche indiretto, connesso alla segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità;
- il responsabile del canale è assente per un periodo superiore a sette giorni.

Il responsabile del canale che si trovi in una situazione di conflitto di interessi si astiene da ogni attività relativa alla segnalazione e ne trasferisce senza indugio la gestione al sostituto. La Società assicura, attraverso la configurazione della piattaforma, che il sostituto possa ricevere e gestire le segnalazioni nei casi sopra indicati, con credenziali personali di accesso.

Qualora anche il sostituto si trovi in una situazione di conflitto di interessi, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad ANAC secondo quanto previsto al paragrafo 8.

7.2 Caratteristiche del canale di segnalazione interna

Il canale interno di segnalazione della Società è appoggiato alla piattaforma "Segnalazioni whistleblowing", è web-based e fruibile da tutti i device (PC, Tablet, Smartphone).

I dati inseriti nella piattaforma sono segregati nella partizione logica dedicata alla Società e sottoposti a cifratura prima della loro archiviazione. La sicurezza in trasporto è garantita da protocolli sicuri di comunicazione.

La piattaforma fornisce al termine dell'inserimento della segnalazione (a prescindere che sia anonima o meno) un codice alfanumerico di 16 caratteri, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma, non riproducibile, con cui il segnalante potrà in ogni momento visualizzare lo stato di lavorazione della propria segnalazione ed interagire con il responsabile attraverso un tool di messaggistica.

La segnalazione può essere visualizzata e gestita solo dai soggetti autorizzati. Il responsabile ha credenziali univoche per l'accesso, con scadenza ogni 6 mesi. La password policy è aderente alle best practices internazionali. La piattaforma invia al Responsabile del canale dei promemoria circa segnalazioni non lette o aggiornate.

Le segnalazioni sono conservate per non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione; a scadenza la piattaforma procede automaticamente alla cancellazione dei dati. È fatta salva la possibilità di difesa dei diritti del Titolare del trattamento in tutte le sedi, in particolare nel caso di eventuali pendenze giudiziarie.

Il trattamento dei dati personali deve sempre tener conto ed essere conforme agli obblighi previsti dal GDPR e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. La Società, in qualità di titolare del trattamento attraverso il canale di segnalazione interna effettua e mantiene aggiornata la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR, verifica l'affidabilità del fornitore della piattaforma, anche con riferimento alle certificazioni possedute, e lo designa responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

La Società assicura che l'accesso alla piattaforma non sia tracciato, né dalla piattaforma né dall'infrastruttura di rete aziendale, mediante la registrazione di dati idonei a identificare la persona segnalante.

7.3 Caratteristiche della segnalazione e segnalazioni anonime

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'analisi dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere. Non si considerano tali semplici supposizioni, indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio), così come notizie di pubblico dominio, informazioni errate (ad eccezione di errore genuino), palesemente prive di fondamento o fuorvianti ovvero se meramente dannose o offensive. Non è invece necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e dell'identità dell'autore degli stessi.

È utile anche che il segnalante fornisca documenti che possano dare elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nell'ambito della presente procedura anche in riferimento alle tutele del segnalante, qualora successivamente identificato, ed agli obblighi di conservazione.

7.4 Iter operativo di gestione della segnalazione

Il segnalante trasmette la segnalazione tramite il canale interno dedicato.

Il segnalante attiva la segnalazione in modalità scritta, mediante la compilazione di un form guidato attraverso il link sopra indicato, o in modalità orale richiedendo un incontro con il Responsabile del Canale, a mezzo della suddetta piattaforma.

Se il segnalante effettua la segnalazione oralmente mediante un incontro fissato con il responsabile del canale, la stessa, previo consenso del segnalante stesso, è documentata a cura del responsabile del canale tramite la redazione di un verbale che il segnalante può verificare, rettificare e/o confermare tramite relativa sottoscrizione.

La ricezione della segnalazione da parte del soggetto responsabile del canale avvia il processo di gestione delle segnalazioni. Il responsabile del canale procede alla sua lavorazione secondo un flow chart di processo predefinito.

Alla ricezione della segnalazione, la piattaforma provvede automaticamente a comunicare al segnalante la ricezione della segnalazione assolvendo così all'obbligo di invio di un avviso di ricezione al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, come previsto dal d.lgs. 24/2023.

La piattaforma invia dei promemoria al Responsabile del canale ricordando della presenza di segnalazioni non lette o aggiornate.

Il soggetto responsabile della gestione della segnalazione procede con una prima verifica circa la correttezza della procedura seguita dal segnalante e del contenuto della segnalazione sia in riferimento all'ambito di applicazione definito dalla presente procedura (c.d. inerenza del contenuto della segnalazione) che alla sua verificabilità in base alle informazioni fornite. Il responsabile del canale, verificata l'inerenza della segnalazione e acquisiti tutti gli elementi, informa, nel rispetto del principio di riservatezza, l'Organismo di Vigilanza per valutare la rilevanza ex del D. Lgs. 231/01 della segnalazione, al fine di valutare la modalità di avvio della fase di indagine, fatto salvo il rispetto del principio di autonomia e indipendenza dei suddetti soggetti rispetto al modo con cui gestire la segnalazione.

Qualora la segnalazione non sia inerente, il responsabile del canale formalizza l'esito del controllo e lo comunica al segnalante in tempi ragionevoli (non oltre 3 mesi) e archivia la segnalazione. Il responsabile, garantendo il rispetto del principio di riservatezza, condivide l'informativa con la Società.

Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi, il responsabile del canale contatterà il segnalante tramite la piattaforma. Se il segnalante non fornisse, entro 3 mesi dalla richiesta di integrazione, informazioni aggiuntive il responsabile del canale procede con l'archiviazione della segnalazione dandone comunicazione al segnalante. Qualora sia necessario il trasferimento esternamente alla piattaforma dei dati, in particolare dati personali del segnalante, il Responsabile del canale richiede esplicito consenso al Segnalante tramite la piattaforma stessa.

Il riscontro al segnalante deve essere trasmesso entro tre mesi dalla data di avviso di ricezione della segnalazione. Solo in casi eccezionali, qualora la complessità della segnalazione lo richiedesse, o in considerazione dei tempi di risposta del segnalante, il responsabile del canale, informato prontamente il segnalante prima della scadenza, con opportuna motivazione, potrà continuare la fase di indagine per il tempo necessario e dando al segnalante periodici aggiornamenti.

In caso si tratti di violazioni rilevanti ai sensi o del D. Lgs. 231/01, il responsabile del canale comunica all'Organismo di Vigilanza gli esiti dell'indagine. L'OdV, nell'ambito della loro autonomia operativa, valutano l'esito ricevuto e, qualora la segnalazione sia fondata, gli eventuali provvedimenti conseguenti e adottano le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare previsto nel Modello Organizzativo 231.

Per le segnalazioni non rientranti nel perimetro delle violazioni ex D. Lgs. 231/01, il responsabile del canale, valuterà, caso per caso, con la Società se e quale funzione aziendale debba essere opportunamente coinvolta per la relativa analisi e per gli eventuali provvedimenti conseguenti sempre nel rispetto del principio di riservatezza.

In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, la Società procede con un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante.

Si specifica che, dalla ricezione della segnalazione fino alla sua chiusura, ogni soggetto che si trovasse in una situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere decisioni al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità.

7.5 Trasmissione delle segnalazioni con erroneo destinatario

Qualora la segnalazione sia trasmessa a un soggetto diverso da quello preposto a riceverla, chi la riceve ha l'obbligo di trasmetterla entro sette giorni al soggetto competente dando notizia della trasmissione alla persona segnalante e garantendo una catena di custodia delle informazioni conforme agli obblighi di riservatezza e a quelli di cui al paragrafo 7.2. La Società adotta sanzioni a livello disciplinare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione. La segnalazione è trattata come segnalazione whistleblowing qualora la persona segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione; in caso contrario è trattata come segnalazione ordinaria.

La segnalazione indirizzata contemporaneamente a più soggetti interni è considerata trasmessa a soggetto non competente ed è gestita secondo quanto previsto al capoverso precedente.

7.6 Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna

Le segnalazioni interne e tutta la relativa documentazione allegata ovvero integrata sono conservate, con apposita catena di custodia digitale, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa.

In ogni caso, la documentazione è conservata soltanto per un periodo temporale individuato nel massimo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

In tutti i casi citati, è necessario che la procedura di conservazione delle segnalazioni interne e della relativa documentazione, sia conforme alle garanzie comunitarie e nazionali sul trattamento dei dati personali nonché alle predisposte misure sul diritto di riservatezza.

7.7 Obblighi di informazione

Le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sono esposte nei luoghi di lavoro, nella Intranet della Società, e rese note alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società in una sezione dedicata e facilmente accessibile, alla pagina Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing.

La Società attiva il proprio canale di segnalazione interna sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali.

7.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione

Il responsabile del canale informa l'Organismo di Vigilanza, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, secondo le seguenti modalità:

- tempestivamente, e comunque in occasione della prima riunione utile, in merito alle segnalazioni che riguardano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231, secondo quanto previsto al paragrafo 7.4;
- con cadenza semestrale, mediante un rendiconto delle segnalazioni ricevute, del relativo stato di lavorazione e degli esiti, redatto in forma tale da non consentire l'identificazione della persona segnalante e delle persone coinvolte.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza diversi dal responsabile del canale e dal sostituto non accedono alla piattaforma.

Il responsabile del canale trasmette al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno annuale, un rendiconto delle segnalazioni in forma aggregata e anonimizzata, che può essere ricompreso nella relazione periodica dell'Organismo di Vigilanza all'organo amministrativo.

7.9 Formazione

La Società assicura:

- la formazione periodica del responsabile del canale e del sostituto sul quadro normativo, sugli adempimenti in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali e sulla gestione dei conflitti di interessi;
- la formazione di tutto il personale sulla presente procedura, con particolare riferimento ai soggetti che possono effettuare una segnalazione, all'ambito di applicazione, al funzionamento del canale e alle tutele previste, anche attraverso esempi e casi concreti riferiti all'attività della Società.

La formazione in materia di whistleblowing è integrata nei programmi di formazione sul Modello 231.

7.10 Utilizzo del canale da parte delle società del gruppo

Le società del gruppo affidano alla Società la gestione delle segnalazioni provenienti dal rispettivo contesto lavorativo, che sono trasmesse mediante il canale di segnalazione interna descritto nel presente paragrafo 7 e gestite dal responsabile del canale secondo la presente procedura.

I rapporti tra la Società e ciascuna società del gruppo sono disciplinati da un accordo scritto, che definisce i compiti affidati al responsabile del canale, le modalità di funzionamento del canale, le misure tecniche e organizzative, le modalità di conservazione dei dati, i flussi informativi verso la società interessata e la ripartizione dei ruoli ai fini della protezione dei dati personali, ivi inclusa la designazione della Società quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

La persona segnalante indica nella segnalazione la società del gruppo alla quale si riferisce il proprio contesto lavorativo. Gli esiti delle segnalazioni sono comunicati agli organi competenti della società interessata, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza. Ciascuna società del gruppo individua un referente

interno per il coordinamento con il responsabile del canale e assicura l'informazione e la formazione del proprio personale sull'esistenza e sulle modalità di utilizzo del canale.

8. SEGNALAZIONE ESTERNA

Al ricorrere delle seguenti condizioni, il segnalante potrà procedere con una segnalazione ad ANAC tramite canale esterno:

- nel caso in cui nel contesto lavorativo di riferimento, l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatoria ovvero il canale stesso non è stato attivato oppure non è conforme ai requisiti normativamente previsti;
- quando il segnalante ha già inoltrato una segnalazione interna ancorché essa non ha avuto seguito;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che inoltrando una segnalazione interna, alla stessa non è dato efficace seguito ovvero che la stessa, di per sé, determinerà una ritorsione nei suoi confronti;
- nel caso in cui il segnalante ha un fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Rientra tra i casi di cui sopra la situazione in cui sia il responsabile del canale sia il sostituto si trovino in conflitto di interessi rispetto alla segnalazione, secondo quanto previsto al paragrafo 7.1.

L'organismo esterno legittimato a ricevere le segnalazioni esterne è l'ANAC secondo le modalità e le procedure opportunamente adottate (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).

9. DIVULGAZIONE PUBBLICA

In via residuale e subordinata, il segnalante potrà procedere con una divulgazione pubblica nei seguenti casi:

- quando ha già previamente effettuato una segnalazione interna ovvero esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- nel caso in cui ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisce un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- quando ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna comporta il rischio di ritorsioni ovvero può non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi è fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione può essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutte le segnalazioni ed i relativi allegati non sono utilizzati oltre il tempo necessario per darne seguito.

È previsto che l'identità del segnalante unitamente a qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non siano rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La Società tutela l'identità delle persone coinvolte, dei facilitatori e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le circostanze di mitigazione della tutela del diritto alla riservatezza comprendono:

- nell'ambito di un procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.: è imposto l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura di tale fase;
- nell'ambito del procedimento stabilito presso la Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante a rivelare la propria identità;
- nei casi di procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, sarà dato avviso in forma scritta al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione sarà indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Poste la vigenza delle mitigazioni appena elencate, il soggetto coinvolto, su sua istanza, è sentito anche attraverso un procedimento cartolare mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e di documenti.

Tra gli obblighi di riservatezza si comprendono:

- la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013;
- le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle segnalazioni garantiscono la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

11. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma:

- del Regolamento (UE) 2016/679;
- del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

La comunicazione dei dati personali da parte di istituzioni, di organi o degli organismi dell'Unione Europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento dei dati personali relativi alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal titolare, nel rispetto dei princìpi di cui agli artt. 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo preliminarmente le idonee informazioni ai soggetti segnalanti e alle persone coinvolte nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'informativa agli interessati, riepilogativa anche dei loro diritti e delle modalità per esercitarli, è resa disponibile, con obbligo di presa d'atto, all'interno dell'applicazione Segnalazioni whistleblowing.

In caso di necessità di rivelare l'identità del soggetto segnalante a soggetti diversi rispetto a quelli preposti a ricevere e gestire la segnalazione, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, sarà chiesto al segnalante un espresso e specifico consenso.

12. MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO

Sono previste adeguate misure per proteggere i segnalanti dalle ritorsioni dirette e dalle ritorsioni indirette.

Le misure di protezione si applicano se al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere (cfr. paragrafo 7.3), rientrassero nell'ambito oggettivo e sia stata rispettata la procedura di segnalazione.

In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, le tutele non sono garantite.

Le misure di protezione si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante/denunciante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante/denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante/denunciante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

12.1 Divieto di ritorsione

I soggetti enumerati nei paragrafi 6 e 12 non possono subire alcuna ritorsione. A titolo informativo e non esaustivo si considerano "ritorsioni":

- il licenziamento, la sospensione o misure equipollenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni;
- il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio;
- la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione di accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative non adeguatamente motivate;
- l'adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni (anche pecuniarie);
- la coercizione;
- l'intimidazione;
- le molestie;
- l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole immotivato;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media;
- i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

- la conclusione anticipata o l'annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici ovvero medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi ovvero in caso di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti dei soli soggetti segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è del soggetto che ha posto in essere gli atti ritorsivi.

I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito, sia quelle tentate o prospettate.

L'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

12.2 Misure di sostegno

Il segnalante potrà rivolgersi a enti del Terzo settore presenti nell'elenco pubblicato sul sito ANAC. Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ("promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale") e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

12.3 Limitazione di responsabilità del segnalante

È prevista l'assenza di responsabilità (anche di natura civile o amministrativa) per chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata,

se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata in coerenza con le condizioni per la protezione.

Inoltre, tra le misure di protezione, si evidenziano:

- i diritti a effettuare una segnalazione e le relative tutele non possono essere limitati in modo pattizio a livello contrattuale;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità, anche civile e amministrativa, per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità con riguardo a comportamenti, atti, omissioni posti in essere se collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione.

13. REGIME SANZIONATORIO

Il sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001, prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- commissione di ritorsioni, ostacolo, anche tentato, alla segnalazione o violazione degli obblighi di riservatezza;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione di procedure per la loro gestione o adozione di procedure non conformi al D.Lgs. 24/2023, nonché mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- accertamento della responsabilità civile della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia;

nonché nei confronti di chiunque violi la presente procedura.

Restano ferme le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ANAC ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 24/2023, e in particolare:

- da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che sono state commesse ritorsioni, che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di accertamento della responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la stessa sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia.